

Pubblicato il 24/11/2021

N. 02602/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pub'S Passion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Turchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Parabiago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 14.10.2020 del Comune di Parabiago, emesso dal S.U.A.P., notificato il 22.10.2020, di limitazione coattiva della apertura al pubblico nell'area esterna della attività di somministrazione alimenti e bevande della ricorrente, nella

fascia oraria notturna alle 22.00 (con riduzione di due ore dell'orario notturno rispetto al precedente orario delle 24.00, concesso con atto comunale prot. 20110033211 del 24.10.2011) e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o consequenziali;

B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 27/05/2021:

- del medesimo provvedimento del 14.10.2020 del Comune di Parabiago, emesso dal S.U.A.P., notificato il 22.10.2020, di limitazione coattiva della apertura al pubblico nell'area esterna della attività di somministrazione alimenti e bevande della ricorrente nella fascia oraria notturna alle 22.00 (riduzione di due ore dell'orario notturno rispetto al precedente orario delle 24.00 concesso con atto comunale prot. 20110033211 del 24.10.2011) e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o consequenziali, ribadite tutte le domande, difese e argomentazioni dedotte in sede di ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parabiago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato tra il 21 e il 23 dicembre 2020 e depositato il 19 gennaio 2021, l'esponente ha impugnato la limitazione oraria «entro le ore 22.00» dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla stessa svolta «nell'area esterna del locale» (cfr. il provvedimento impugnato, allegato sub n. 1 al ricorso) ubicato nel Comune di Parabiago.

2) Il ricorso è affidato a tre motivi.

2.1) Con il primo motivo si deduce l'indeterminatezza, genericità e infondatezza delle rilevazioni effettuate dall'ARPA Lombardia, riportate nella nota del 22.09.2020, prot. 25824, con la relativa relazione tecnica.

2.2) Il secondo motivo fa leva sulla violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, nonché sull'eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, violazione del principio di imparzialità e mancato contemperamento degli interessi in gioco, carenza o apparente motivazione.

2.3) Con il terzo motivo si deduce la nullità o inesistenza del provvedimento impugnato per assenza di protocollazione.

3) Si è costituito il Comune, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. In dettaglio, la difesa dell'Ente ha riferito, in sintesi, che:

3.1) - il locale Pub's Passion S.r.l., autorizzato all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, è inserito nella classe III di cui al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, con orario di chiusura alle ore 2.00 per l'area interna al locale, alle ore 24.00 per l'area esterna al locale;

3.2) - a seguito di esposti pervenuti da parte dei residenti, il Comune di Parabiago ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di accertare i livelli sonori immessi nell'abitazione di uno dei reclamanti da parte del pubblico esercizio ricorrente;

3.3) - alla luce di tale richiesta, i tecnici ARPA hanno eseguito i rilievi fonometrici dalle ore 23.00 alle ore 24.00 del 9 settembre 2020 e dalle ore 22.00 alle ore 22.45 del 15 settembre 2020, presso un'abitazione sita in Parabiago, via Gajo n. 13; i rilievi fonometrici effettuati hanno evidenziato il superamento del limite differenziale d'immissione per il periodo di riferimento notturno, stabilito all'art. 4 del DPCM del 14.11.1997 (la cui violazione è stata contestata da ARPA, con verbale di

accertamento dell'illecito amministrativo notificato a mezzo pec alla società ricorrente in data 21 ottobre 2020, prot. n. 2020.0143392);

3.4) – sulla base della relazione dell'ARPA Lombardia (in atti sub allegato n. 7), prot. n. 25824 del 22 settembre 2020, con provvedimento prot. n. 28673, del 22 ottobre 2020 (in atti, sub allegato n. 9), il Comune di Parabiago ha comunicato al ricorrente che, nell'area esterna al locale, l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande avrebbe dovuto cessare obbligatoriamente entro le ore 22.00.

4) In esito alla camera di consiglio del 9 febbraio 2021, con ordinanza del 10 febbraio 2021, n. 146, l'intestato Tribunale, «*Considerato che, il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, con particolare riguardo al II motivo, avuto riguardo al carattere non temporaneo della misura oggetto del provvedimento impugnato. Ritenuto, altresì, sussistente il prescritto periculum, poiché, come rappresentato in udienza dal patrocinio ricorrente, la non temporaneità della limitazione, come sopra disposta, sembra destinata a protrarsi anche oltre la cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ritenuto, infine, che la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase*», ha accolto la domanda incidentale di sospensione, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 luglio 2021.

5) Contro la suddetta ordinanza è stato proposto appello da parte del Comune dinanzi al Consiglio di Stato (RG n. 3051/2021), il quale, con ordinanza del 10 maggio 2021, n. 2467, l'ha accolto, con la seguente motivazione: «*Ritenuto che, nei limiti della cognizione cautelare, possono essere favorevolmente scrutinate le prospettazioni articolate dal Comune appellante, avuto riguardo alla mancanza di specifiche allegazioni della società ricorrente circa l'imminenza e irreparabilità del pericolo di danno, tenuto conto della portata della riduzione di due ore dell'orario notturno rispetto al precedente orario delle 24.00, concesso con atto comunale prot. 20110033211 del 24 ottobre 2011; dell'ambito oggettivo di efficacia del provvedimento impugnato (segnatamente, il provvedimento dispone la chiusura anticipata alle ore 22.00 della sola area esterna); e infine, della mancanza di specifica prova circa il fatto che il locale*

*in questione, durante il periodo emergenziale, svolga attività commerciale fino alle ore 18:00, ovvero sia autorizzato anche per la ristorazione con asporto fino alle 22:00. Le spese del doppio grado del giudizio cautelare sono regolate come in dispositivo”.*

6) Il 27 maggio 2021 l'esponente ha notificato e depositato motivi aggiunti, con cui, dopo avere rilevato che, dopo l'ordinanza del Consiglio di Stato la Presidenza del Consiglio dei Ministeri ha

spostato il cd. coprifuoco dalle 22.00 alle 23.00, a partire dal 23 maggio 2021 (c.d. decreto riaperture, n. 65/2021, recante “*misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”), ha riproposto la domanda cautelare, puntando sulla sussistenza del periculum in mora, articolando formalmente tre motivi.

6.1) Con il primo ha nuovamente contestato le rilevazioni dell'ARPA, lamentando l'assenza di prova delle immissioni sonore, l'errata rilevazione dei rumori e la non imputabilità di quanto rilevato alla ricorrente.

6.2) Il secondo motivo si esaurisce, a ben vedere, nella riproposizione della domanda cautelare, sul presupposto dell'asserito superamento della situazione sottostante l'ordinanza del Consiglio di Stato, in precedenza citata, rappresentando i danni nelle more provocati all'istante dalla contestata riduzione oraria.

6.3) Il terzo motivo ripropone i motivi svolti nel ricorso introduttivo.

7) Il 10 giugno 2021 il Comune ha depositato memoria, con cui ha, dapprima, chiesto il rispetto dei termini a difesa, rispetto dall'udienza del 14 luglio 2021 e in relazione ai motivi aggiunti, notificati soltanto in data 27 maggio 2021.

7.1) Indi, ha nondimeno evidenziato l'inammissibilità della domanda cautelare, in quanto mera reiterazione della precedente, in assenza di un mutamento della situazione di fatto.

8) Anche la ricorrente ha depositato memoria e in data 21 giugno 2021 ha replicato alla memoria avversaria.

9) Con ordinanza n. 614, del 24 giugno 2021, la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti, poiché *«la formulata domanda cautelare appare inammissibile atteso che, gli elementi rappresentati nei motivi aggiunti «propri», depositati in giudizio il 27 maggio 2021, non sembrano denotare alcuna sopravvenienza rilevante al fine della riproposizione della domanda cautelare, rispetto a quanto già valutato da questa Sezione nell'ordinanza n. 146/2021 e, quindi, dal giudice d'appello, nell'ordinanza n. 2467/2021»*.

10) In vista dell'udienza di merito del 19 ottobre 2021 le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo sulle rispettive posizioni.

11) All'udienza pubblica del 19 ottobre 2021, presenti gli avvocati A.F. Gibbin, in sostituzione di A. Turchetto, per la parte ricorrente; C. Gianoncelli, in sostituzione di L. Salvemini, per il Comune di Parabiago, la causa è stata trattenuta in decisione.

12) Si può soprassedere dall'esame delle questioni preliminari, stante l'infondatezza nel merito del gravame.

13) Iniziando dal ricorso introduttivo, con il primo motivo, come sopra rubricato, l'esponente si duole della violazione del contraddittorio, a suo dire perpetrata rispetto all'accertamento del rumore (prodotto dal proprio locale) avvenuto a sua insaputa; lamenta, inoltre, il difetto d'istruttoria, poiché non sarebbe stato possibile comprendere, dalla relazione dell'ARPA, l'effettiva provenienza del rumore ivi accertato e, dunque, l'imputabilità dello stesso all'istante.

13.1) Il Comune, in controdeduzione, ha evidenziato che:

- l'ARPA effettua misurazioni fonometriche in materia di vigilanza e controllo su esplicita richiesta delle amministrazioni e tali accertamenti tecnici preliminari devono essere svolti, pena la perdita di efficacia e genuinità, senza avvisare il responsabile della fonte di inquinamento e, dunque, senza avviare alcun contraddittorio, poiché, diversamente, le condizioni di utilizzo degli impianti potrebbero essere differenti da quelle normalmente impiegate;

- i rilievi sono stati fatti scegliendo i parametri più favorevoli all'esponente per il calcolo del rumore residuo, tenuto conto che la zona interessata dalla predetta indagine acustica è di tipo residenziale e che il Pub's Passion è la sola attività aperta in orario notturno ivi presente;
- l'area oggetto di limitazione è un cortile pertinenziale all'immobile in cui è sito il Pub, arredata con tavoli e sedie per consentire la somministrazione in loco di cibi e bevande: non si tratta, dunque, di area pubblica in concessione, ma di area privata attrezzata per la somministrazione;
- risulta inconferente il riferimento alla classificazione acustica dei sedimi stradali, in quanto l'area colpita dall'ordinanza impugnata è un'area di proprietà della società ricorrente, classificata in zona III nel Piano di Zonizzazione Acustica, ossia come area di tipo misto;
- prima di adottare il provvedimento impugnato l'Amministrazione è inutilmente intervenuta più volte, segnalando anche informalmente alla ricorrente l'opportunità di porre in essere misure idonee ad evitare il disturbo della quiete pubblica, tenuto conto dei numerosi esposti pervenuti, anche nel corso della stagione estiva dell'anno 2020.

13.2) Il motivo è infondato.

13.3) Non sussiste il difetto di contraddittorio in relazione all'attività di rilevazione svolta dall'ARPA, trattandosi di attività priva di autonomo rilievo, integrando la stessa, se del caso, un segmento all'interno di un procedimento più ampio, in relazione al quale va condotta la verifica del rispetto delle norme procedurali poste a garanzia del contraddittorio (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, 14-12-2009, n. 5320; Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2004, n. 3190, per cui *«L'adempimento dell'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è dovuto solo in relazione al vero e proprio inizio di quest'ultimo, con la conseguenza che nel caso in cui le circostanze lo impongono per garantire la genuinità degli accertamenti dell'amministrazione,*

*l'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 non esclude che tale obbligo possa essere preceduto da controlli, accertamenti e ispezioni, svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà quindi edotto di tali attività con la successiva comunicazione, la quale gli consente di intervenire nella procedura sanzionatoria; pertanto, ai fini predetti, legittimamente la p.a. compie accertamenti a sorpresa senza previa comunicazione di avvio del procedimento»).*

13.4) Per il resto, il motivo medesimo, in disparte la genericità, è comunque infondato, laddove non fornisce elementi idonei a dimostrare la presenza di errori nei rilievi compiuti dall'ARPA.

L'esistenza di fonti che avrebbero potuto interferire sulle misurazioni, finanche falsandone il risultato, è elemento di prova a carico della parte ricorrente, che non è stato dimostrato, ma riportato in modo del tutto ipotetico.

Risulta, poi, del tutto inconferente il riferimento alla competenza del Comune a vigilare sulle aree demaniali, in quanto, nella specie, stando a quanto allegato e documentato da parte resistente, non specificamente contestato da parte ricorrente, l'area oggetto di limitazione è un cortile pertinenziale all'immobile in cui è sito il Pub. Non si tratta, quindi, di area pubblica in concessione, ma di area privata attrezzata per la somministrazione.

Del pari, è irrilevante il riferimento alla classificazione acustica dei sedimi stradali, in quanto l'area colpita dall'ordinanza impugnata è un'area di proprietà della società ricorrente, classificata in zona III nel Piano di Zonizzazione Acustica.

14) A seguire, con il secondo motivo l'istante, oltre a ritornare sul difetto d'istruttoria, lamenta la carenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza, di cui all'art. 54 del T.U.E.L., il mancato rispetto della temporaneità del rimedio e la discriminazione rispetto agli altri locali della zona.

14.1) Al riguardo, stando alle controdeduzioni comunali:

- il provvedimento è stato adottato dopo l'accertamento del superamento dei limiti sonori e, dunque, alla luce dell'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico e di un problema legato alla salute;
- non vi sono altri locali che svolgono la medesima attività di somministrazione di alimenti e bevande nella zona residenziale d'interesse, sicché difettano i presupposti della lamentata disparità;
- la misura avrebbe carattere temporaneo, essendo destinata a cessare con la fine del superamento dei limiti di emissioni acustiche da parte dell'attività svolta dell'esponente;
- l'anticipata chiusura della sola area esterna del locale non può ritenersi lesiva del principio di proporzionalità, stante la delimitazione operata da parte comunale sia sul piano spazio-temporale (la misura riguarda solo il cortile esterno) sia su quello temporale (trattandosi di una riduzione di due ore dell'orario di apertura notturno);
- la contingibilità del provvedimento è data dalla presenza di un attuale pericolo per la salute e l'igiene pubblica.

14.2) Il motivo è infondato.

14.3) L'esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente, delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, deve ritenersi consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino, come è avvenuto nel caso in esame, la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico.

Si tratta, infatti, di un fenomeno che rappresenta - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della L. n. 447 del 1995) - una minaccia per la salute pubblica, per contrastare il quale la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata L. n. 447 del 1995 (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, Sent. 6 ottobre 2020, n. 589; T.A.R. Marche, sez. I, 26 giugno 2019, n. 435; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 15 maggio 2015, n. 215; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3556).

La norma da ultimo richiamata, del resto, non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile e urgente tradizionalmente riconosciuto al Sindaco, in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve logicamente e sistematicamente essere interpretata, nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini, previsto dall'art. 32 Cost. - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico [tenendo nel dovuto conto il fatto che l'art. 2, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995 ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, sancendo espressamente che esso concretizza (in ogni caso) un pericolo per la salute umana. Cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, Sent., 27 maggio 2019, n. 837, per cui: *«l'utilizzo del particolare potere di ordinanza delineato dal citato art. 9 della L. n. 447 del 1995 assume carattere pressoché doveroso (in ciò decisamente differenziandosi rispetto ad altri poteri di ordinanza extra ordinem ed in particolare dalle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000) in ipotesi di superamento dei valori limite accertato dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (...)*»].

Anche l'unica censura (quella che fa leva sulla non temporaneità della misura) valorizzata in sede di cognizione sommaria del gravame il Collegio, re melius perpensa, ritiene la stessa infondata, atteso che, come rappresentato da parte resistente, la temporaneità degli effetti del provvedimento impugnato è strettamente correlata al perdurare dello stato di necessità, non potendo il Comune porre fine alla limitazione oraria (dalle 24:00 alle 22:00) fintanto che l'esponente non dimostri di avere predisposto i rimedi idonei a contenere, entro i limiti di legge, le emissioni prodotte dagli avventori, nello spazio esterno al locale.

È, infine, infondata la restante censura di disparità di trattamento, non essendo stata allegata e dimostrata la presenza, nella stessa zona residenziale, di altri locali che svolgono la medesima attività di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente. Le allegazioni di parte ricorrente hanno, a ben vedere, genericamente riguardato possibili punti di aggregazione, la cui distanza dal recettore è tale da renderli ininfluenti nel contesto specifico preso in esame.

15) Passando al terzo motivo, con cui si deduce la nullità o inesistenza del provvedimento per mancanza di protocollazione, il Collegio osserva quanto segue.

15.1) Il motivo è infondato già in punto di fatto.

15.2) Come allegato e documentato da parte del resistente e contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il provvedimento impugnato è stato registrato al protocollo del Comune di Parabiago il 22 ottobre 2020, con numero 28673 (cfr. gli allegati nn. 9 e 10 della produzione comunale, da cui si evince come il provvedimento impugnato, nativo digitale firmato digitalmente, sia dotato del protocollo n. 28673 del 22.10.2020).

15.3) Ad abundantiam, va soggiunto che, l'omessa registrazione di protocollo, di cui all'art. 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non può ritenersi causa di nullità e, tantomeno, di inesistenza del provvedimento, non intaccando gli elementi essenziali dell'atto ma integrando, piuttosto, una mera irregolarità, non viziante ai sensi dell'art.

21 octies della legge n. 241 del 1990, perché non idonea ad incidere sul contenuto concreto dell'atto (cfr. Cons. Stato, IV, 3 marzo 2020, n. 1551; id., VI, 6 agosto 2013, n. 4113; id., VI, 28 febbraio 2006, n. 891; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent. 23 ottobre 2020, n. 1154).

16) Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo va respinto.

17) Quanto ai motivi aggiunti, gli stessi si rivelano inammissibili, irricevibili e, comunque, infondati.

17.1) Quanto ai primi due profili, va preliminarmente rammentato come, nel processo amministrativo, siano inammissibili, prima ancora che irricevibili per tardività, i motivi aggiunti con cui il ricorrente si limiti, come nella specie, a riproporre quanto già dedotto con l'originario ricorso, senza esporre *«nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte»* (ex art. 43, comma 1 c.p.a.).

Ebbene, nella specie i motivi aggiunti, lungi dall'esporre *«nuove ragioni»* o *«nuove domande»*, sono stati proposti al solo scopo di riproporre la domanda cautelare (dopo le due pronunce intervenute al riguardo, in precedenza richiamate) e di produrre in giudizio la relazione tecnica del dr. Ivan Prandi.

Senonché, mentre nessuna delle due evenienze denota elementi che rivestono un carattere di novità, così come invero richiesto dalla succitata norma, e come già evidenziato dalla sezione, nell'ordinanza n. 614, del 24 giugno 2021, è evidente la tardività dei motivi stessi, in quanto notificati soltanto il 27 maggio 2021, ben oltre il prescritto termine di decadenza, decorrente dalla notifica (il 22 ottobre 2020) del provvedimento impugnato.

17.2) Per mera completezza, il Collegio osserva, in sintesi, quanto segue.

17.2.1) Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti ripropone le stesse censure formulate nel primo motivo del ricorso introduttivo.

La relazione tecnica sopravvenuta, elaborata dal dr. Ivan Prandi, su cui si accentra il motivo in esame - in disparte la mancata dimostrazione, da parte ricorrente, di non averla potuta produrre in giudizio prima, per motivi indipendenti dalla propria volontà - non dimostra la presenza di errori negli accertamenti svolti dall'ARPA, in grado di minarne la relativa attendibilità, avuto riguardo alla normativa di riferimento e alle rilevazioni in concreto poste in essere.

Non vi è, in dettaglio, alcuna prova dell'esistenza di fonti che, diversamente da quanto verbalizzato dall'ARPA, abbiano in concreto interferito sulle misurazioni, falsandone il risultato. Anzi, emerge dalla relazione tecnica di ARPA come le misurazioni fonometriche siano state eseguite, in data 9 settembre e 15 settembre 2020, durante l'orario di apertura del pub, benché con un numero di avventori, nella seconda giornata, inferiore a quelli della prima.

In siffatte evenienze, è indubbio come il livello di emissione differenziale sia stato determinato in una condizione sicuramente più favorevole al pubblico esercizio ricorrente, proprio in quanto lo stesso non era chiuso, rivelando nondimeno il superamento del limite previsto per il periodo di riferimento notturno. Per l'esattezza, essendo stata riscontrata, durante il sopralluogo effettuato in data 15 settembre 2020, una minore presenza di avventori nella zona esterna di pertinenza, di proprietà del Pub's Passion, rispetto alle rilevazioni effettuate il 9 settembre 2020, le misure del secondo sopralluogo in ordine cronologico sono state utilizzate per calcolare il livello differenziale di immissione, specificando come si trattasse di rumore ambientale minimo e non di rumore residuo, attesa la chiusura del locale, prevista soltanto per le ore 2.00.

Né la circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti risulta, di per sé, sintomo di inattendibilità dell'accertamento eseguito. Invero, il punto 12 dell'allegato A al D.M. del 16 marzo 1998 (recante "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*") prevede che il rumore residuo

debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione. Sotto il profilo dedotto, pertanto, l'attività di accertamento tecnico da parte dell'ARPA non si presta ad essere censurata, e così l'ordinanza che su cui tale accertamento si fonda (cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 12-11-2020, n. 2150).

18) Le conclusioni sin qui raggiunte conducono all'infondatezza anche delle restanti censure (contenute nel terzo motivo, vertendo il secondo soltanto sulla domanda cautelare), con cui si ripropongono i motivi già scrutinati in relazione al ricorso introduttivo.

19) Per le precedenti considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, in epigrafe specificati, vanno respinti.

20) La particolarità della fattispecie e l'andamento complessivo della controversia, specie sul piano processuale, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Concetta Plantamura**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**